

Data: 19/03/2015

n. 5533

Classificazioni: FALLIMENTO - Società - - soci a responsabilità illimitata

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo	- Presidente -
Dott. ACIERNO Maria	- Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro	- Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana	- rel. Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28442/2008 proposto da:

M.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso l'avvocato FRANCESCO
CORVASCE, rappresentato e difeso dall'avvocato FREDDI Romolo, giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO EUROSANDAL DI NUCCI DINO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 586/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,
depositata il 11/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza della Corte d'appello di Ancona dell'11 ottobre 2008 ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di M.P., pronunciata dal Tribunale della stessa città il 17 luglio 2008 ai sensi della L. Fall., art. 147, in estensione, quale socio occulto ed amministratore di società di fatto con altro socio già dichiarato fallito il (OMISSIS).

La corte territoriale ha ritenuto che la L. Fall., art. 147, si applichi anche all'ipotesi in cui, dichiarato il fallimento dell'impresa apparentemente individuale, ne venga successivamente accertata la natura sociale e sia dichiarato il fallimento della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, restando irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di fallibilità del socio occulto, l'annotazione della sentenza di fallimento dell'imprenditore individuale L. Fall., ex art. 17. Ha, quindi, ravvisato la sussistenza del vincolo societario, avendo il M. partecipato direttamente al governo della vita sociale, come palesato anche da un accordo in data 11 gennaio 2005, che di fatto gli attribuiva, in proprio o mediante società a lui riconducibili, il controllo finanziario ed amministrativo dell'azienda, nonché della produzione e commercializzazione dei prodotti Eurosandal.

Avverso la sentenza viene proposto dal socio ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Non svolge difese la curatela.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., artt. 10 e 147, per non avere la sentenza considerato che il termine annuale di fallibilità decorre dal momento in cui sia portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei la cessazione dell'attività sociale: e, poichè il fallimento dell'imprenditore individuale, che operava sotto la ditta di Eurosandal, fu dichiarato il 24 luglio 2006 e dell'evento fu data notizia mediante annotazione nel registro delle imprese L. Fall., ex art. 17, da tale momento doveva farsi decorrere il termine per il fallimento del presunto socio occulto.

Con il secondo motivo, censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1362, 2462, 2560, 2697 e 2729 c.c. e L. Fall., art. 147, oltre alla motivazione insufficiente, non essendo stato provato alcun atto da cui desumere la società di fatto, mentre la corte d'appello ha fondato il suo convincimento su di una scrittura privata mai attuata.

2. - Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente sembra far coincidere - per l'ipotesi di dichiarazione di fallimento di una società occulta successivo all'iniziale fallimento dell'impresa individuale - l'annotazione nel registro delle imprese del fallimento dell'imprenditore individuale con la cessazione dell'attività sociale nonché con lo scioglimento del rapporto per il socio occulto, sostenendo che dall'annotazione debba decorrere il termine per il fallimento di quest'ultimo.

Ma, in primo luogo, ai fini della pubblicità della cessazione dell'attività di impresa, non sussiste identità di situazione neppure tra la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese e l'iscrizione nello stesso registro della sua dichiarazione di fallimento, non avendo alcun rilievo quest'ultima iscrizione ai fini del decorso del termine annuale L. Fall., ex art. 10 (Cass. 9 maggio 2014, n. 10113). Tanto più, detta annotazione resta irrilevante al fine d'integrare lo scioglimento del rapporto sociale in capo al socio illimitatamente responsabile in seguito scoperto, riguardando l'annotazione unicamente l'imprenditore individuale.

Inoltre, e più radicalmente, questa Corte ha chiarito (Cass. 20 giugno 2013, n. 15488) che secondo il disposto della L. Fall., art. 147, risultante dalla riforma del 2006-2007 applicabile nella specie - il cui comma 5 regola specificamente i casi in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile - il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, previsto al comma 2 di tale disposizione, riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003.

Ciò in quanto non possono in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell'applicabilità del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto.

Coerente con tale disciplina è, altresì, quella della L. Fall., art. 10: se l'imprenditore individuale o collettivo non può dare la prova di una diversa data di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese, è del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di ogni riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese, non possa fornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile, nel prevalente interesse della tutela dell'affidamento dei terzi, che ha indotto il legislatore a trattare l'interesse di detto socio come del tutto recessivo.

In tale quadro, in conclusione, resta priva di rilievo, ai fini ipotizzati dal ricorrente, l'annotazione nel registro delle imprese del fallimento dell'imprenditore individuale, poi rivelatosi collettivo. A siffatto principio la corte territoriale si è conformata, onde il motivo non può trovare accoglimento.

3. - Il secondo motivo è inammissibile.

Da un lato, esso è privo del momento di sintesi, che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, deve corredare la censura di vizio di motivazione, laddove l'indicazione del fatto controverso e delle ragioni della non adeguatezza della motivazione non basta siano espone nel corpo del motivo o possa comprendersi dalla lettura di questo, occorrendo a tal fine una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (fra le tante, Cass. 6 giugno 2013, n. 14355; 30 gennaio 2013, n. 2219; sez. un., 18 ottobre 2012, n. 17838; 18 novembre 2011, n. 24255); dall'altro lato, si tratta di motivo che, sotto l'egida di tale vizio, in verità tende ad una rivalutazione del merito circa gli elementi individuati per ravvisare l'esistenza della società di fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. - Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015